

CAMERA DEI DEPUTATI N. 460

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI VINCENZO, CRISTOFORI, ANTONUCCI, BATTAGLIA
PIETRO, BINETTI, CARRUS, CIMMINO, GELPI, GOTTARDO,
LOIERO, PISICCHIO, RIGHI, ROCCHI, SAPIENZA, TEALDI**

Presentata il 2 luglio 1987

**Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla
riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
a favore dei geometri**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 22 gennaio 1987, nel corso della precedente legislatura, la Commissione lavoro ha approvato in sede legislativa il testo unificato delle proposte di legge relative alle modificazioni della riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, con largo consenso delle forze politiche.

Oggi si ripropone all'attenzione della Camera il testo da essa già approvato, nella prospettiva auspicabile di una sua nuova e rapida approvazione.

La proposta di modifiche alla riforma dell'ente segue analoghe riforme proposte

o già divenute leggi in materia di enti previdenziali e assistenziali dei professionisti: riforme che tutte rispondono all'esigenza di dare omogeneità di trattamenti economici e normativi e di rimodellare le strutture organizzative dei vari enti a fini di maggiore efficienza.

La proposta di modifica della riforma della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei geometri risponde anch'essa ai criteri di omogeneità su menzionati, e tocca aspetti importanti della normativa precedente, recata dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche alla legge 20 ottobre 1982, n. 773).

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:

« La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamento iscrizione all'albo.

La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali rivalutati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione ».

2. All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al precedente quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in base al 5,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarietà di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *b*) e sesto comma, rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente la maturazione del diritto a pensione, in conformità al precedente terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto dall'articolo 23 e succes-

sive modificazioni. Tali criteri si applicano altresì, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni di inabilità ed indirette maturate ai sensi della presente legge ».

3. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La pensione è determinata con applicazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 ».

4. All'articolo 4 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per gli anni successivi a quello di decorrenza del trattamento previdenziale di inabilità fino alla cancellazione dagli albi di cui al comma seguente, fermo restando il versamento alla Cassa dell'intero contributo integrativo di cui all'articolo 11, primo comma, non è dovuto alcun contributo soggettivo e integrativo ai sensi dell'articolo 10, commi primo e secondo, e dell'articolo 11, comma terzo. In caso di versamento, tali contributi, su istanza del pensionato, sono restituiti dalla Cassa a cancellazione dall'albo avvenuta, maggiorati degli interessi stabiliti dal secondo comma dell'articolo 21.

Le cancellazioni previste dal precedente quarto comma devono essere richieste al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di inabilità ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa e della norma che prescrive la cancellazione dagli albi professionali ».

5. All'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Delle variazioni del contributo soggettivo minimo previste dal presente articolo non si tiene conto al fine del calcolo della pensione minima di cui al quarto comma dell'articolo 2 ».

6. Il tredicesimo comma dell'articolo 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni concernenti gli iscritti all'albo ed i pensionati a carico della Cassa ».

7. Il primo e il terzo comma dell'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:

« Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*), e secondo comma, nonché di quelli eventualmente versati per riscatto di periodi pregressi ai sensi dell'articolo 36 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, ed ai sensi dell'articolo 23 della presente legge ».

« Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche ai superstiti, indicati al precedente articolo 7, dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta ».

8. Al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dopo il punto sono aggiunte le seguenti parole:

« La dichiarazione di inefficacia della iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che può esperire, in materia, anche i controlli di cui al precedente articolo 20 ».

9. L'articolo 25 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni dal 1974 al 1977, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quinto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto con il reddito professionale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.

Agli effetti di cui al primo comma l'iscritto può presentare domanda nel termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, affinché per gli anni dal 1974 al 1977 venga considerato il reddito già regolarmente dichiarato alla Cassa per gli anni dal 1973 al 1976.

In tal caso l'iscritto deve versare alla Cassa un conguaglio contributivo pari alla differenza, per ciascun anno, fra il dieci per cento del reddito dichiarato ed il contributo soggettivo versato.

Il conguaglio va rivalutato, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, dall'anno di competenza del contributo versato all'anno precedente a quello di pagamento.

Il versamento deve essere interamente effettuato, a pena di decadenza dal diritto, entro un anno dalla data di presentazione della domanda, redatta nell'apposito modulo predisposto dalla Cassa e consegnata o inviata alla Cassa a mezzo raccomandata ».

ART. 2.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 1967, n. 37).

1. All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Cassa è autorizzata a sostenere i relativi oneri secondo le modalità e nelle entità stabilite dal comitato dei delegati ».

2. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1° gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascuna regione, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non

inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione regionale non può essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio ».

3. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« 1) appartenga ad un collegio della circoscrizione di distretto regionale che dovrebbe rappresentare; ».

4. Il nono comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a perdere il requisito di cui al terzo comma, numero 1, viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilità o deceduti, sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, ferma restando la rappresentanza di ogni collegio ».

5. All'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è aggiunto il seguente comma:

« Il comitato dei delegati ed il consiglio di amministrazione della Cassa, per l'esame di particolari problematiche di rispettiva competenza, possono nominare commissioni ristrette di studio a tempo determinato. Di tali commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualità di consulenti o esperti, anche componenti esterni alla Cassa ».

ART. 3.

(Pensioni di inabilità e indirette).

1. Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, ove non sussistano le condizioni di età di iscrizione o reinscrizione alla Cassa previste dall'articolo 4,

primo comma, lettera *b*), della legge 20 ottobre 1982, n. 773, la pensione di inabilità o indiretta spetta con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reinscrizione alla Cassa a decorrere dal compimento del quarantesimo anno di età.

2. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con le altre previste dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773.

3. Il trattamento previsto dal presente articolo viene corrisposto nei confronti di coloro che non siano beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale, e loro superstiti, che matureranno il diritto a pensione di inabilità o indiretta o che lo abbiano maturato successivamente ai termini di cui all'articolo 26, secondo e terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

ART. 4.

(Agevolazioni per i nuovi diplomati).

1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, non si applicano nei confronti dei geometri che beneficiano della riduzione prevista dall'articolo 10, quarto comma, della stessa legge.

ART. 5.

(Riduzione delle sanzioni).

1. Nei confronti degli iscritti di solidarietà di cui all'articolo 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e degli iscritti all'albo che hanno optato per altra cassa di liberi professionisti in conformità all'articolo 31 della medesima legge, le sanzioni minime, per omessa o ritardata comunicazione alla Cassa, previste dall'articolo 17, quarto comma, della legge sopra richiamata sono ridotte della metà.

2. Le sanzioni comminate dall'articolo 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, possono essere ridotte, a decorrere dall'anno 1985, fino ad un massimo della metà di quelle previste dalla citata legge. Tale riduzione è applicabile nei confronti dell'iscritto all'albo inadempiente in caso di impossibilità o impedimento derivante da malattia, da calamità naturali o da altre cause riconosciute dal consiglio di amministrazione della Cassa.

3. L'entità della riduzione potrà essere altresì graduata, nei limiti di cui al precedente comma, tenendo conto della recidività nelle infrazioni, nonché in relazione alle entità del ritardo nella presentazione della comunicazione.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, relative alla omessa o tardiva comunicazione alla Cassa, non si applicano nei confronti di coloro che si cancellano dall'albo dei geometri in data anteriore alla iscrizione a ruolo delle sanzioni stesse. In caso di reinscrizione all'albo le sanzioni sono dovute con le maggiorazioni previste dall'articolo 21, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

ART. 6.

(*Indennità una tantum*).

1. La liquidazione dell'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, si effettua, con le modalità stabilite dalla legge stessa, indipendentemente dalla cancellazione dall'albo.

2. Tale indennità è dovuta, su richiesta, ai geometri che si sono cancellati dalla Cassa successivamente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 583.

3. L'interessato può chiedere che gli importi dovutigli a titolo di restituzione dei contributi di cui all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e di indennità *una tantum* di cui ai commi precedenti, vengano trasferiti ad altro istituto

o cassa di previdenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, ove previsto e regolamentato da apposite norme di legge.

4. Il quinto e sesto comma dell'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono abrogati.

ART. 7.

(Riscatto).

1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, può essere esercitata da tutti gli iscritti all'albo da data anteriore all'entrata in vigore della legge sopra citata.

2. Fermi restando la validità, l'importo e le modalità previste dal secondo, terzo e quarto comma del richiamato articolo 23, il termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Disposizioni transitorie).

1. Gli iscritti alla Cassa da data anteriore all'entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che rimarranno ininterrottamente iscritti fino al momento della maturazione del diritto a pensione, anche se non hanno i requisiti di cui all'articolo 2, primo comma, della legge stessa, possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, nella misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, allorché conseguano i requisiti fissati dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

2. Coloro che si siano iscritti alla Cassa in età inferiore ai 55 anni e che siano rimasti ininterrottamente iscritti alla stessa da data antecedente al 27 ottobre 1982, qualora non siano beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività svolta anche precedentemente alla iscrizione all'albo, o loro superstiti, possono chiedere la liquida-

zione della pensione nella stessa misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, se in possesso dei requisiti di pensionamento di inabilità o indiretta fissati dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificata dalla presente legge. Tuttavia nell'ipotesi in cui tali iscritti o loro superstiti abbiano maturato diritto ad altra pensione, di importo inferiore a quello come sopra stabilito, la Cassa, su domanda degli interessati, provvederà a liquidare una pensione minima iniziale fino al raggiungimento dell'importo fissato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583.

3. Alle pensioni iniziali come sopra fissate, si applicano le riduzioni richiamate dall'articolo 26, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nonché, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, le rivalutazioni previste dall'articolo 16 della legge stessa.

4. Le pensioni di reversibilità ed indirette relative ai trattamenti liquidati in base ai precedenti commi, sono determinate come previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti di pensionamento successivamente all'entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773. In caso di avvenuta liquidazione della pensione, in base alla legge sopra citata, gli interessati possono chiedere la riliquidazione della pensione stessa, in conformità al presente articolo, nel termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.